

la Finanziaria 2008 (legge 244/2007). La riduzione ha efficacia per tutti i soggetti Ires e, quindi, anche per gli enti non commerciali. Resta ferma la ri-

sa, si applicano anche all'attività commerciale eventualmente svolta da questi soggetti. Vanno segnalate, in primo luogo, le novità che interessano le moda-

lità semplificate, invece, sono compensabili con tutti i redditi dell'ente non commerciale ma, per la parte non utilizzata, non possono essere riportate a nuo-

e interessi, disposta dall'articolo 6 del Dl 185/2008. Attenzione, però: per questi soggetti lo sconto del 10% della quota Irap compete solo con riferimento al reddito d'impresa.

Transazioni commerciali. Per il primo semestre Ritardi nei pagamenti, l'interesse scende al 9,5%

4/2/09

Scende al 9,50% il tasso di interesse da applicare sui ritardi pagamenti nelle transazioni commerciali. La nuova misura verrà utilizzata per determinare le more tra il 1° gennaio 2009 e il 30 giugno 2009 e sostituisce quella dell'11,10% che doveva essere applicata nel secondo semestre 2008. Nella «Gazzetta Ufficiale» n. 26 del 2 febbraio 2009, infatti, è stato pubblicato il comunicato del ministero dell'Economia che fissa al 2,50% il saggio d'interesse, previsto dal decreto legislativo 231/2002, al netto della maggiorazione del 7% (9% per i prodotti alimentari deteriorabili).

Il tasso individuato dal comunicato (2,50%) è calcolato prendendo a riferimento quello del principale strumento di finanziamento della Banca centrale europea, applicato all'operazione principale più recente effettuata il primo giorno lavorativo del semestre. Non si tratta del tasso di riferimento Bce, ma da questo è influenzato: la riduzione era quindi attesa, considerando che in poco più di tre mesi, i tassi sono scesi dal 4,25 al 2 per cento.

Il tasso di mora al 9,5%, in luogo di quello legale del 3%, previsto dall'articolo 1284 del Codice civile, può essere applicato ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo delle transazioni commerciali, derivanti da contratti conclusi dall'8 agosto 2002, tra imprese ovvero tra imprese e Pa. Solo ai fini di questa normativa, la definizione di imprenditore comprende anche i liberi professionisti. Non sono interessati al tasso di mora del 9,5% i ritardati pagamenti che riguardano i privati e gli enti associativi aventi scopo non economico (associazioni e fondazioni) nel momento in cui non svolgono attività d'impresa.

In base al decreto 231/2002, il mancato pagamento alla scadenza prevista del corrispettivo di una transazione commerciale

Tassi di mora

Le Comunicazioni dell'Economia (articolo 5, comma 2, Dlgs 231/02)

	Tasso		Gazzetta Ufficiale di pubblicazione
	base (*)	Interesse di mora	
dal 07.11.2002 al 31.12.2002	3,35%	10,35%	n. 33 del 10 febbraio 2003
dal 01.01.2003 al 30.06.2003	2,85%	9,85%	n. 33 del 10 febbraio 2003
dal 01.07.2003 al 31.12.2003	2,10%	9,10%	n. 160 del 12 luglio 2003
dal 01.01.2004 al 30.06.2004	2,02%	9,02%	n. 11 del 15 gennaio 2004
dal 01.07.2004 al 31.12.2004	2,01%	9,01%	n. 159 del 9 luglio 2004
dal 01.01.2005 al 30.06.2005	2,09%	9,09%	n. 5 del 8 gennaio 2005
dal 01.07.2005 al 31.12.2005	2,05%	9,05%	n. 175 del 29 luglio 2005
dal 01.01.2006 al 30.06.2006	2,25%	9,25%	n. 10 del 13 gennaio 2006
dal 01.07.2006 al 31.12.2006	2,83%	9,83%	n. 158 del 10 luglio 2006
dal 01.01.2007 al 30.06.2007	3,58%	10,58%	n. 29 del 5 febbraio 2007
dal 01.07.2007 al 31.12.2007	4,07%	11,07%	n. 175 del 30 luglio 2007
dal 01.01.2008 al 30.06.2008	4,20%	11,20%	n. 35 del 11 febbraio 2008
dal 01.07.2008 al 31.12.2008	4,10%	11,10%	n. 169 del 21 luglio 2008
dal 01.01.2009 al 30.06.2009	2,50%	9,50%	n. 26 del 2 febbraio 2009

(*) Il tasso base è maggiorato di 7 punti; nel caso di transazioni riguardanti prodotti alimentari deteriorabili, la maggiorazione è di 9 punti percentuali

comporta automaticamente l'obbligo per il debitore di corrispondere gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. La principale innovazione della norma consiste nell'aver stabilito che se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dopo 30 giorni:

- dal ricevimento della fattura o richiesta equivalente;
- dal ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,

quando non è certa la data di ricevimento della fattura ovvero quando la data in cui il debitore riceve la fattura è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; ■ dall'accettazione o dalla verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

L.D.S.

Codice strada Sulle multe l'appello è sempre possibile

Jacopo Antonelli

A dir il vero, nessun ostacolo era stato frapposto - una volta tanto - né dal legislatore, né men che meno dai giudici. Con ordinanza del 25 novembre n. 27147 la Cassazione aveva portato a ritenere (e a dar notizia attraverso le pagine di questo giornale del 27 gennaio) che, per gli automobilisti italiani colti in fallo, la strada si fosse fatta ancor più in salita, privandoli della possibilità di proporre appello al tribunale contro le sentenze pronunciate dai giudici di pace e imponendo, al contrario, il più complesso e costoso rimedio del ricorso per Cassazione.

In realtà, la Corte, sia pur incidentalmente, non ha fatto altro che ribadire che, con la modifica dell'articolo 23 della legge n. 689/1981, attuata dall'articolo 26 comma 1 lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40 - che ha abrogato l'ultimo comma del citato articolo 23 - il legislatore ha individuato proprio nell'appello (al tribunale civile) lo strumento generale di impugnazione per le sentenze rese dal giudice di pace in esito ai giudizi di opposizione contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento, tra cui, per l'appunto, quelle emesse ai sensi del codice della strada.

L'unico caso in cui, al contrario, il "guidatore" è effettivamente costretto a far valere le proprie ragioni davanti alla Suprema Corte è quello in cui il giudice di pace abbia ritenuto intempestivo il ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione e l'abbia conseguentemente dichiarato inammissibile, con propria ordinanza. In questo caso e solo in questo, al cittadino è dato come unico possibile mezzo di impugnazione il ricorso per cassazione, ai sensi dell'articolo 23 comma 1 legge n. 689/1981.